
DURC - Documento di regolarità contributiva - ulteriori chiarimenti e precisazioni ufficiali

Settore: Safety

Fonte: Edilia 2000

Ulteriori informazioni sui servizi consulenziali e prodotti specifici, sono disponibili sul nostro sito – www.comsecservizi.com – o richieste direttamente alla Segreteria COMSEC - segreteria@comsecservizi.com o telefonando ai numeri 02 57518448 – Mobile 335-6463024.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 12/2012 ha risposto ad alcune questioni interpretative concernenti il DURC sorte dopo l'entrata in vigore di alcune disposizioni normative in materia, tra cui dell'art. 14, comma 6-bis, del D.L. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012 (recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), che così recita: *"Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni."*

Le questioni più importanti affrontate dalla predetta circolare concernono: la richiesta del DURC da parte di privati ai fini di un uso del medesimo nei rapporti tra privati; la possibilità di autocertificazione della regolarità contributiva; la validità del DURC.

Il Ministero ritiene che, stante la normativa vigente, le pubbliche amministrazioni debbano acquisire d'ufficio il D.U.R.C. non solo nell'ambito dei lavori pubblici. D'altro canto per i privati è possibile invece richiedere il DURC per le finalità connesse agli obblighi di verifica dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 90 comma 9 lettere a) e b) del D.lgs. 81/08. In questo caso, gli Istituti e le Casse edili devono rilasciare il documento con la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazioni o ai privati gestori di pubblici servizi", come prescritto dall'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, dopo le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge di stabilità per il 2011.

Anche l'INPS, nella Circolare n. 98 del 18 luglio 2012, a parziale modifica di quanto indicato nella Circolare n. 47/2012, ha fornito ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l'applicazione dell'articolo 15 della Legge n. 183/2011 in merito all'acquisizione d'ufficio del DURC.

In particolare l'Istituto chiarisce che:

"... il legislatore con la riforma normativa in ordine alla semplificazione e decertificazione amministrativa, ha voluto considerare la peculiarità della disciplina relativa al DURC ed ha previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle Amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di Settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva; in quest'ultimo caso l'Amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000."

In ordine poi alla sostituibilità del DURC con un'autocertificazione, il Ministero è dell'avviso che, pur rientrando nel novero dei certificati, non possa costituire oggetto di autocertificazione secondo quanto dispone in generale il D.P.R. n. 445 del 2000 sulla documentazione amministrativa, salvo i casi in cui l'autocertificazione sia prevista espressamente dalla legge come nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) del Codice dei contratti, e dell'art. 4, comma 14bis, del D.L. n. 70 del 2011 (affidamenti di beni e servizi fino a 20.000 euro).

Il Ministero, inoltre, auspica che le pubbliche amministrazioni e gli Istituti giungano presto alla dematerializzazione del documento, attraverso l'utilizzo della PEC (posta elettronica certificata). Infatti, l'acquisizione del DURC tramite il canale della posta cartacea comporta costi elevati e incertezza sui tempi di consegna.

In ogni caso la consegna del DURC tramite PEC diverrà obbligatoria a decorrere dal 1° luglio 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM 22 luglio 2011.

Inoltre le semplificazioni apportate dalla Manovra Salva Italia hanno comportato l'esclusione delle persone giuridiche dal campo di applicazione della tutela in materia di privacy (articolo 40, comma 2, DL n. 201/2011). Tale novità comporta la possibilità, per gli Istituti di adottare le misure tecniche necessarie al fine di rendere accessibili via web a chiunque abbia

un interesse qualificato (comprese le Casse edili abilitate), le informazioni concernenti richieste ed i contenuti dei DURC già rilasciati. Pertanto le Casse edili abilitate hanno libero accesso a tutte le richieste e ai contenuti dei DURC emessi singolarmente da INPS e INAIL.